



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -

SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **37847/2019** promosso da:

██████████ S.n.c. di ██████████  
██████████ con il patrocinio dell'avv. Giovanni Prearo  
e dell'avv. Filomena Rubino

RICORRENTE

contro

██████████  
██████████

██████████ DI ██████████ & C.  
S.a.s. ██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████  
|

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Anna Bellesi,  
sciogliendo la riserva;  
letti gli atti e i documenti di causa,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**1. I fatti all'origine del procedimento cautelare**

1.1. ██████████ S.n.c. di ██████████ società che  
esercita l'attività di agenzia di commercio nel settore dell'abbigliamento, con ricorso  
proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., nei confronti di ██████████ in proprio  
e nella qualità di socia accomandataria di ██████████ ██████████ di



\_\_\_\_\_ & C. S.a.s., ha chiesto la pronuncia di provvedimenti volti ad inibire alla controparte la prosecuzione di attività di concorrenza poste in essere a suo danno.

In particolare, la ricorrente espone che:

- \_\_\_\_\_ costituita in data 16 gennaio 2003 con quote paritarie dai coniugi \_\_\_\_\_ che rivestono la carica di amministratori in via disgiunta, ha un volume di vendite annuo pari a 1.350.000,00 euro;
- la società svolge la propria attività in maniera continuativa durante l'intero corso dell'anno e incontra dei picchi di attività in determinati periodi, in concomitanza con le fiere del settore cui è solita partecipare: tra queste, la Fiera White, che si svolge nei mesi di settembre e febbraio, cui è solita partecipare da anni e nel corso della quale realizza una quota significativa del proprio volume di affari;
- dal mese di marzo 2019 la sig.ra \_\_\_\_\_ ha avviato le pratiche per ottenere la separazione dal marito e contestualmente ha assunto una serie di iniziative volte a provocare la cessazione dell'attività d'impresa, tra cui il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data 7 maggio 2019, davanti al Tribunale delle imprese di Milano, sezione impresa "B", per ottenere la messa in liquidazione della società e la nomina giudiziale di un liquidatore, adducendo quale motivo l'impossibilità, stante i sopravvenuti conflitti coniugali, di raggiungere l'oggetto sociale;
- in data 9 maggio 2019 la resistente, insieme al fratello, ha costituito una società denominata "\_\_\_\_\_ & C. S.a.s." (di cui è socia accomandataria), avente lo stesso oggetto sociale \_\_\_\_\_ S.n.c.;
- in data 11 giugno 2019 \_\_\_\_\_ senza neppure informare il sig. \_\_\_\_\_ ha comunicato alla società proprietaria dell'immobile presso cui \_\_\_\_\_ ha la propria sede il recesso immediato, senza preavviso, dal contratto di locazione, adducendo quale grave motivo la sopravvenuta messa in liquidazione della società;
- \_\_\_\_\_ ha escluso il coniuge dalle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività d'impresa, negandogli l'accesso alla PEC e al conto corrente aziendale, di cui lei soltanto possiede le credenziali, oltre che al cd. "IPad \_\_\_\_\_,



ossia l'IPad che la preponente [REDACTED] aveva messo a disposizione della società agente al fine di ricevere e trasmettere i dati relativi alle vendite;

- la resistente inoltre, nel medesimo periodo, ha avviato un'azione di denigrazione oltre che di sviamento, diffondendo informazioni false ed ingannevoli sulla società e sull'amministratore al solo fine di indurre le società preponenti a recedere dai relativi contratti di agenzia per indirizzarli alla propria neocostituita società.

Alla luce delle vicende narrate, la ricorrente lamenta che le condotte della sig.ra [REDACTED] costituiscono condotte illecite di violazione del divieto di concorrenza da parte di un amministratore di società ex art. 2301 c.c., nonché condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e n.3 c.c., oltre che altrettante violazioni del dovere di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1375 e 1175 c.c.

Il *fumus boni iuris*, secondo la prospettazione della ricorrente, si evincerebbe dai fatti allegati che non si potrebbero giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale ed imprenditoriale, se non supponendo l'intento di arrecare pregiudizio all'impresa concorrente.

Il *periculum in mora* deriverebbe dal fatto che l'illecito è già in atto e che l'irreparabilità del pregiudizio è *in re ipsa*, avendo la controparte posto in essere l'illegittima attività di spoliazione e sviamento, che potrebbe generare, nel breve tempo, un danno grave ed irreparabile, lasciando la società priva di incarichi di agenzia e dunque priva della propria stessa attività d'impresa, se non viene interrotta dal suo autore.

1.2. [REDACTED] in proprio e nella qualità di socia accomandataria di [REDACTED] & C. S.a.s., si è costituita in giudizio, contestando gli assunti della controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la resistente rileva che:

- non sussiste il *fumus boni iuris*, poiché la società [REDACTED] risulta inattiva, non avendo posto in essere alcun contratto di mandato, tantomeno con le società preponenti della ricorrente;



- anche quest'ultima, stante l'aggravarsi della situazione debitoria e la mancanza di commesse, da aprile 2019 non ha più raggiunto alcun accordo con le società preponenti, né tantomeno ha acquisito nuovi mandati.

Pertanto, mancando uno dei presupposti per l'accertamento dell'esistenza della concorrenza, ossia il contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, la resistente contesta la sussistenza dei presupposti degli illeciti attribuiti dalla controparte.

Con specifico riferimento alla condotta contestata sotto il profilo di cui all'art. 2598 c.c., assume che:

a) non sussiste concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c., non avendo la resistente mai leso la reputazione della ricorrente diffondendo notizie false circa la messa in liquidazione della società e il trasferimento della sede e non avendo creato un danno concorrenziale o perdita di clienti, perdita da attribuirsi esclusivamente alla carente gestione della ricorrente;

b) non può configurarsi concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., non essendo la condotta della resistente contraria a correttezza professionale: infatti,

mai ha comunicato ad alcun *partner* commerciale il recesso dal contratto di locazione, né tantomeno ha escluso il sig. [REDACTED] dalle comunicazioni con le società preponenti o con i clienti, essendo quest'ultimo in possesso di tutte le credenziali di accesso memorizzate sul pc posto presso lo [REDACTED]

Infine, la resistente assume che è assolutamente insussistente e non provato il *periculum in mora*, non avendo la ricorrente dimostrato che gli asseriti atti di concorrenza sleale hanno prodotto un danno, non solo rilevante, bensì irreparabile, con conseguente sviamento della clientela e pregiudizio all'immagine e agli interessi del titolare del prodotto.

## **2. L'attività processuale**



2.1. Assegnati dal giudice i termini per il deposito delle memorie di replica richieste, sono stati sentiti, per parte ricorrente, l'informatore [REDACTED] e, per parte resistente, gli informatori [REDACTED]

### 3. *Le prove acquisite*

L'istruttoria svolta, unitamente all'esame della documentazione prodotta, consente di ritenere provata, in capo alla parte resistente, la condotta lamentata dalla ricorrente, nei limiti di seguito precisati.

La circostanza che [REDACTED] abbia costituito una nuova società - la [REDACTED] & C. s.a.s. - è circostanza documentalmente provata e non contestata. Dal doc.14 di parte ricorrente risulta infatti che tale società è stata costituita in data 9 maggio 2019 ed è stata iscritta al registro delle imprese in data 26 maggio 2019.

L'oggetto sociale, a quanto risulta dalla visura in atti, è il medesimo dello [REDACTED]  
[REDACTED] l'assunzione di mandati di agenzia relativamente alla vendita di capi di abbigliamento per bambini, ragazzi e adulti, accessori di moda, scarpe e calzature in genere, articoli di pelletteria, prodotti di profumeria e di bellezza per adulti, ragazzi e bambini. [REDACTED] ne è socia accomandataria.

La circostanza descritta è di per sé sufficiente a ritenere violato il divieto di concorrenza sancito dall'art. 2301 c.c., che vieta al socio della società in nome collettivo di esercitare per conto proprio o altrui un'attività di concorrenza con quella della società e di partecipare, come socio illimitatamente responsabile, ad altra società concorrente, senza il consenso degli altri soci.

**Il fatto che nella visura si indichi tale società come inattiva non modifica i termini della questione.**

Infatti, le dichiarazioni rese dagli informatori sentiti consentono di ritenere provato che, quanto meno la scorsa estate, la sig.ra [REDACTED] aveva uno *showroom* aperto a Milano, in Viale [REDACTED].

In particolare, l'informatore [REDACTED], recatosi a tale indirizzo su richiesta del ricorrente alla fine di luglio, apprese dal portiere che lì si trovava lo *showroom* di



██████████ e che l'accesso al medesimo non era libero, bensì era regolamentato in maniera tale che, per entrare, occorreva farsi precedere da una telefonata del portiere medesimo.

Soltanto tornando sul luogo all'inizio di settembre, nella giornata di sabato, allorquando la portineria era chiusa, lo stesso ██████████, accompagnato dal ricorrente, riuscì ad accedere all'immobile, ma entrambi vennero fermati all'ingresso del salone da una ragazza che riconobbe il sig. ██████████ in quanto, come quest'ultimo riferì, aveva collaborato con lo ██████████. In tale circostanza, ha dichiarato l'informatore, *“la ragazza disse al sig. ██████████ quando il sig. ██████████ le ha chiesto di farlo entrare, di non metterla in difficoltà”*.

Lo svolgimento dei fatti, in particolare le cautele adottate nelle modalità di accesso allo *showroom* e lo stesso imbarazzo della ex collaboratrice alla vista del ricorrente rendono evidente come vi fosse l'esigenza di tenere strettamente riservata l'attività svolta dalla signora ██████████ in Via ██████████.

Tale esigenza presumibilmente deriva dal fatto che la stessa ██████████ era consapevole dell'illiceità della propria condotta, avendo costituito una società che, in considerazione della natura dell'attività descritta nell'oggetto sociale, si pone in concorrenza con la S.n.c. ██████████. Né l'affermazione della medesima, che sostiene di aver ricevuto il consenso del socio ██████████ soltanto perché quest'ultimo l'aveva invitata *“ad andarsene e a trovarsi un altro ufficio”* può assumere alcun rilievo al fine di giustificare l'iniziativa assunta.

All'udienza dell'8 ottobre 2019 parte resistente ha depositato l'atto di scioglimento e messa in liquidazione della società ██████████ ██████████ ██████████

& C., recante la data del 24 settembre 2019 (doc.26), tuttavia tale nuova circostanza non influisce sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, né è idonea ad elidere il *periculum in mora*, sia perché la messa in liquidazione potrebbe essere revocata, sia perché anche una società in liquidazione, benché nei limiti della ridotta attività che le è consentita, potrebbe porsi in concorrenza con la società ricorrente.



Anche il recesso dal contratto di locazione dell'immobile ove sono collocati la sede e lo *showroom* dello [REDACTED] avvenuto in data 11 giugno 2019 ad esclusiva iniziativa della socia [REDACTED] costituisce espressione della volontà della resistente di ostacolare l'attività della società ricorrente.

All'esito dell'istruttoria orale svolta non hanno invece trovato conferma le ulteriori doglianze relative alla strumentalizzazione, sotto il profilo contemplato dall'art.2598 n.2 e n.3 c.c., della messa in liquidazione della società [REDACTED] da parte della signora [REDACTED] al fine di gettare discredito sulla società stessa e di sviarne la clientela.

Al contrario, dalle deposizioni rese dagli informatori di parte resistente [REDACTED] (quest'ultimo peraltro indicato quale proprio informatore anche dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo), è emerso che fu il sig. [REDACTED] a comunicare al primo, all'incirca nei mesi di aprile/maggio, che si rendeva disponibile a rappresentarlo quale agente, mentre [REDACTED] alla quale il medesimo Ferrato aveva formulato una proposta di collaborazione, "[...] disse di aspettare perché non sapeva che fine avrebbe fatto [REDACTED] dal momento che lei e il marito si stavano separando".

Il secondo informatore di parte resistente, [REDACTED], ha inoltre riferito: "[REDACTED] e [REDACTED] sono stati i miei agenti dal gennaio 2019 fino al mese di giugno 2019; nel mese di giugno mi telefonò il sig. [REDACTED] e mi disse che c'erano stati problemi coniugali e che si stavano dividendo; mi chiese che decisioni avrei preso, perché la società si stava sciogliendo, ma io dissi che non sapevo; subito dopo telefonai alla sig.ra [REDACTED] che mi confermò quanto dettomi dal marito; chiesi se c'erano possibilità di riconciliazione, ma mi disse di no. Attualmente non ho agenti a Milano".

Neppure le comunicazioni *email* prodotte dalla ricorrente contengono la prova dello sviamento di clientela lamentato da [REDACTED] a favore della [REDACTED] Showroom, né dimostrano che fu la signora [REDACTED] a diffondere la notizia dello scioglimento della società.





Quanto è emerso dai documenti in atti e dalle dichiarazioni rese dagli informatori deve ritenersi comunque sufficiente a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare di inibitoria in via di urgenza invocato dalla [REDACTED] S.n.c., dovendo ritenersi pienamente provata la violazione del divieto sancito dall'art. 2301 c.c.

Difatti, oltre al *fumus boni iuris*, deve ritenersi sussistente anche il *periculum in mora*, poiché il contemporaneo svolgimento, da parte della resistente, di un'attività avente il medesimo oggetto sociale della ricorrente è potenzialmente idoneo ad arrecare danno alla società [REDACTED] che rischia di subire una riduzione del proprio giro di affari con la perdita, presumibilmente non recuperabile, di quote di mercato.

#### 4. Il comando cautelare

Conseguentemente, [REDACTED] in proprio e nella sua qualità di socia accomandataria di [REDACTED] & C. S.a.s., dovrà cessare e non svolgere per il futuro, fino alla cessazione della società [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] qualsivoglia attività commerciale d'impresa in concorrenza con la società ricorrente, sia direttamente sia tramite altri soggetti.

Tale inibitoria comprende il divieto per la resistente, in proprio e nella sua qualità di socia accomandataria di [REDACTED] di contattare soggetti che siano preponenti o clienti di [REDACTED] S.n.c., di rivolgere loro proposte commerciali o di collaborazione e di svolgere direttamente o tramite altri soggetti attività di vendita e di promozione di prodotti di abbigliamento o accessori di abbigliamento.

Non risulta invece provata la sottrazione da parte della resistente dell'“iPad [REDACTED]” in quanto non è stato provato che lo stesso sia nella disponibilità della signora

Quest'ultima, nella propria memoria difensiva del 26 agosto 2019, sostiene che lo stesso sia “*verosimilmente andato smarrito*” (nota 22 di pag.9).

In ogni caso, sarebbe spettato al ricorrente fornire la prova che se ne è impossessata

---

---





Parimenti, riguardo alle *password*, alla luce delle contestazioni della resistente, deve ritenersi non provata la sottrazione delle stesse.

Non sussistono infine i presupposti per la pronuncia dell'ordine di pubblicazione del provvedimento, che viene richiesto ai sensi dell'art. 2599 c.c.

Va accolta anche la richiesta di imposizione di una penale, ritenuta congrua nella misura di euro 500 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi all'ordine di inibitoria e da applicarsi a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza.

### **5. Le spese**

Stante la natura totalmente anticipatoria del provvedimento di inibitoria, vanno liquidate le spese di lite.

Le stesse, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, seguono il principio della soccombenza.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 700 c.p.c.;

in parziale accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED]  
[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] in proprio e  
nella qualità di socia accomandataria della [REDACTED]  
[REDACTED] & C. S.a.s.:

a) **inibisce** a [REDACTED] in proprio e nella qualità di socia accomandataria  
della [REDACTED] & C. S.a.s., la  
**prosecuzione di qualunque attività commerciale d'impresa in concorrenza** con [REDACTED]

[REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] nonché lo svolgimento, sia  
direttamente sia attraverso altri soggetti, delle attività descritte in narrativa al punto 4;

b) pone a carico della resistente la penale di euro 500 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi all'ordine di cui al punto a) a partire dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;

c) respinge ogni ulteriore richiesta;



d) condanna la resistente, nella predetta duplice qualità, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori.

Si comunichi.

Milano, 6 novembre 2019

Il giudice  
Anna Bellesi

